

## RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 38/2024

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 207 DEL 08 NOVEMBRE 2024

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

### I. Diritto civile e pubblico

#### CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

##### **\*Cassazione, ordinanza, 31 ottobre 2024, n. 28124, sez. II civile**

*Vincoli storici, archeologici e artistici - Risoluzione del contratto preliminare*

L'esistenza di un vincolo di interesse storico, artistico o archeologico su un immobile costituisce un onere non apparente ai sensi dell'art. 1489 c.c., la cui omessa dichiarazione nel contratto preliminare, in cui si garantisce l'assenza di oneri, legittima la risoluzione per inadempimento del promittente venditore.

##### **\*Cassazione, ordinanza, 29 ottobre 2024, n. 27857, sez. III civile**

*Buona fede e correttezza – Concessione credito – Fideiussione*

La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non è coerente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.

##### **\*Cassazione, sentenza, 28 ottobre 2024, n. 27792, sez. I civile**

*Fondo patrimoniale – Interessi delle parti – Nullità parziale*

In tema di fondo patrimoniale, l'art. 1419 c.c. pone la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell'intero contratto solo se risulta che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità". L'indagine sull'essenzialità della clausola nulla è finalizzata a ricostruire in chiave

oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.

### **Cassazione, sentenza, 16 settembre 2024, n. 24819, sez. II civile**

*OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE - IN GENERE Nozione - Obbligazioni facoltative - Distinzione.*

L'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale.

### **Cassazione, ordinanza, 26 agosto 2024, n. 23112, sez. I civile**

*COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Procedimenti e cause connesse - Connessione qualificata - Contenuto.*

Lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa non può verificarsi in qualsiasi ipotesi di connessione fra domande, ma solo nelle ipotesi di connessione c.d. qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., come si verifica nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del contratto di fideiussione o di sue singole clausole, per contrasto con la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990), sia proposta unitamente a quelle aventi a oggetto la nullità del contratto di conto corrente da cui deriva il credito della banca e la rideterminazione delle somme effettivamente dovute, stante il vincolo di accessorietà della garanzia - che favorisce il simultaneus processus - e l'unitarietà del bene della vita perseguito dagli attori nel giudizio, rappresentato dalla esclusione o rideterminazione del loro debito.

### **Cassazione, ordinanza, 14 agosto 2024, n. 22850, sez. I civile**

*TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - A VUOTO Emissione di assegno bancario senza provvista - Pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo - Preclusione di applicabilità della relativa sanzione - Prova documentale ex art. 8 della l. n. 386 del 1990 - Necessità - Fondamento.*

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del 1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore, ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto.

## **COSTRUZIONI**

### **Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24842, sez. II civile**

*PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE Requisiti essenziali - Fondi a dislivello - Dislivello naturale - Muro delimitante il fondo, con funzione anche di sostegno e contenimento del declivio naturale - Costruzione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.*

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o

del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l'altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l'altezza del terrapieno o della scarpata.

## FALLIMENTO

### Cassazione, ordinanza, 12 settembre 2024, n. 24527, sez. I civile

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE Termine per l'espressione del voto dopo la chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 178, quarto comma, l. fall. - Natura.*

In tema di concordato preventivo, il termine di venti giorni previsto dall'art. 178, quarto comma, l.fall., entro il quale i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire la loro manifestazione di voto successivamente alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori, ha natura perentoria.

### Cassazione, ordinanza, 2 settembre 2024, n. 23462, sez. I civile

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Fallimento del contraente inadempiente - Facoltà spettanti all'altro contraente - Successiva domanda di risoluzione del contratto - Inammissibilità - Dichiarazione anteriore di avvalersi della clausola risolutiva espressa - Ammissibilità - Fondamento.*

Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'eserpicibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso.

## PERSONE

### Cassazione, ordinanza, 10 settembre 2024, n. 24251, sez. I civile

*CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di apertura della procedura - Estensione delle limitazioni previste per l'interdetto - Condizioni.*

Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.

## PROFESSIONISTI

### Cassazione, sentenza, 10 ottobre 2024, n. 26369, Sez. Unite

*AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.*

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare

definite dalla legge mediante una clausola generale (nella specie, atti lesivi del decoro e della dignità professionali) è rimessa all'ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla S.C., se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense, tramite una riformulazione o ridefinizione delle condotte esaminate, nell'enunciazione delle ipotesi di illecito. (Principio espresso con riferimento al caso di un legale giudicato colpevole, in via definitiva, del reato di cui all'art. 609 bis, comma 3, c.p.).

#### **Cassazione, ordinanza, 13 agosto 2024, n. 22790, sez. I civile**

*PROFESSIONISTI - IN GENERE Elezione di un consiglio dell'ordine - Professionista eletto incandidabile o ineleggibile - Conseguenze - Invalidità ab origine - Elezione del primo dei non eletti - Fondamento - Fattispecie.*

Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominali, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Nella specie, relativa alle elezioni del CNF, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che dalla ineleggibilità originaria di un candidato vincitore, in quanto espressione per il terzo mandato consecutivo dello stesso ordine circondariale, derivasse la necessità di svolgere elezioni suppletive, dovendosi invece applicare il meccanismo della surroga o scorrimento).

#### **SERVITÙ**

##### **\*Cassazione, sentenza, 29 ottobre 2024, n. 27891, sez. II civile**

*Costituzione della servitù – Proprietari fondi – Servitù coattiva di passaggio*

L'azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell'unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall'art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza *"inutiliter data"*, non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l'art. 1059, comma 2, c.c.

#### **SOCIETÀ**

##### **Cassazione, sentenza, 3 settembre 2024, n. 23557, sez. I civile**

*SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI Società che non fanno ricorso al capitale di rischio - Azioni proprie - "Quorum" costitutivo e deliberativo - Computo.*

Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d. lgs. n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.

#### **USUCAPIONE**

##### **Cassazione, ordinanza, 25 settembre 2024, n. 25643, sez. II civile**

*POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE Atto dispositivo del proprietario - Idoneità ad interrompere il termine di usucapione - Esclusione - Fondamento.*

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, *res inter alios acta*, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.

## **II. Diritto tributario**

### **Cassazione, ordinanza 14 agosto 2024, n. 22855, sez. V**

*Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo per il versamento di somme incassate dal mandatario per conto del mandante - Criteri - Prestazione rilevante ai fini IVA - Differenza tra mandato con o senza rappresentanza - Fondamento - Fattispecie.*

In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo richiesto dal mandante, per ottenere dal mandatario le somme incassate per suo conto, non è rilevante ai fini IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, solo ove si tratti di mandato con rappresentanza, poiché, diversamente dal mandato senza rappresentanza, la causa del versamento consiste nell'obbligo derivante dal contratto di mandato e non ha ad oggetto il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la tassazione in misura fissa, omettendo di accertare la natura del mandato e la relativa disciplina applicabile).

### **Cassazione, ordinanza 16 settembre 2024, n. 24774, sez. V**

*Imposta ipo-catastale - Momento determinativo - Classificazione esistente alla data del trasferimento del bene - Successiva trasformazione - Irrilevanza - Fattispecie.*

In tema di imposte ipo-catastali, la rendita catastale e la consistenza dell'immobile in termini di metri quadrati vanno individuate in relazione alla classificazione esistente al momento del trasferimento e non a quelle eventualmente attribuite successivamente al termine dell'opera di trasformazione dell'immobile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la cessione di un immobile in categoria catastale provvisoria F/4 era equiparabile a quella di un fabbricato non ancora trasformato in unità abitativa, senza tener conto della classificazione originaria di bene strumentale, essendo irrilevante che vi fossero lavori di ristrutturazione in corso).

### **\* Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26743, sez. V**

*Imposta di registro - Attività di determinazione dell'imposta- Fase amministrativa di accertamento- Termine decadenziale ex art. 76 , comma 2, lett. b), TUR- Necessità di ulteriore accertamento- Casi- Non necessità di ulteriore attività determinazione di imposta- Casi- Riscossione credito erariale- Termine applicabile*

L'attività di determinazione dell'imposta nella sua concreta, complessiva, misura rientra nella fase amministrativa di accertamento (e non di riscossione), come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La necessità di un ulteriore accertamento si pone in tutti i casi in cui il giudice abbia accolto solo parzialmente il ricorso avverso l'atto impositivo senza, tuttavia, provvedere esso stesso a determinare l'imposta dovuta, ma limitandosi a definire i criteri della corretta liquidazione, demandando quest'ultima operazione all'Ufficio. Nei casi in cui, per contro, dopo la sentenza non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta -per avere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l'atto impositivo o per avere, in caso di accoglimento parziale di detto ricorso, provveduto essa stessa a tale determinazione - il credito erariale potrà essere riscosso nell'ammontare risultante dalla sentenza senza alcun termine di decadenza, ma solo nel rispetto del termine prescrizione decennale, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall' art. 78 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **\* Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27402, sez. V**

*Imposta di registro- Costituzione di società, conferimento in essa di azienda e successiva cessione totalitaria di quota - Esclusa*

Nel caso di specie, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di un negozio complesso è derivata dall'analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (la costituzione di una società da parte di B.B.; il conferimento, da parte di quest'ultimo, di un'azienda alla neocostituita società, in cambio della quota totalitaria della propria partecipazione; la successiva cessione, ad opera dello B.B., dell'intera predetta partecipazione), non più consentita alla stregua dello *jus superveniens*.

In quest'ottica, la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7470 del 20/03/2024). In particolare, in caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria - che non può valorizzare elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 20/03/2024). Ciò in quanto, in tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

**\* Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2024, n. 28082, sez. V**

*Plusvalenza- Cessione diritto di superficie – Terreno agricolo- Qualificazione quale "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l) d.P.R. n. 917/1986- Esclusione*

Questa Corte ha già chiarito che "In materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva" (v. Cass. n.2238/2021). Analoghe considerazioni valgono per il diritto di servitù, che costituisce anch'esso, come noto, un diritto reale su beni altrui.

**\* Cassazione, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28355, sez. V**

*Plusvalenza- Cessione terreno con edificio da demolire e ricostruire – Esclusione*

Va dato atto che l'orientamento di questa Corte si è ormai decisamente consolidato nel senso che il presupposto applicativo dell'art.67, lett. b) TUIR è costituito dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, per cui non vi può rientrare la cessione avente ad oggetto non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, ma un terreno su cui sorge un edificio (per tutte Cass. 4150/2014). Il principio è stato precisato anche da Cass. 20/06/2017, n.19129, secondo cui lo stesso "vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice dell'articolo 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica", e successivamente è stato applicato ritenendosi "irrelevante ai fini dell'applicazione dell'imposta la circostanza che le parti del contratto di compravendita avessero previsto la demolizione del fabbricato con successiva costruzione da parte dell'acquirente di un nuovo immobile" (Cass. 12/04/2019, n.10393), e pertanto lo stesso si applica espressamente anche in ipotesi in cui concretamente le parti abbiano considerato già in sede di contratto la

demolizione in termini di certezza, come nella specie sostiene la ricorrente.